



## ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

**finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a realizzare, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali, un sistema di trasporti finalizzato a garantire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, assicurando coesione territoriale ed inclusione sociale**

### TRA

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale S.p.A., di seguito denominata "AdSP MAM", con sede in Bari, piazzale Cristoforo Colombo, 1 (codice fiscale / P.IVA 08032850722), qui rappresentata da prof. avv. Ugo Patroni Griffi, nella sua qualità di Presidente;

### E

Agenzia regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dal Dott. Salvatore Refolo, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Rappresentante legale dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate "Parti"

### Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recependo il principio di auto organizzazione amministrativa, sancito nell'art. 2 della direttiva 2014/23/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto. Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- l'AdSP MAM, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della portualità e della logistica, trasfuso nell'attuale quadro legislativo della portualità con la riforma operata in materia dal D.LGS. 4 agosto 2016, n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali", è ente pubblico non economico e opera - nei porti di competenza: Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli - per indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali e le altre attività commerciali ed industriali esercitate nel porto; amministra, altresì, i beni del demanio marittimo, provvede al mantenimento dei fondali ed alla realizzazione delle grandi infrastrutture portuali e garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture nel



rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio", è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017, dispone che l'Agenzia ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

#### **Tutto quanto premesso:**

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in gran parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge della Regione Puglia n. 41/2017 ha assegnato all'Agenzia ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale, integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica ed ambientale, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, verifica dei progetti, ai sensi dell'art. 42 del D.LGS. n. 36/2023, in quanto organismo certificato da Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari. In particolare, ASSET ha redatto il Piano regionale delle merci e della logistica ed è quindi pienamente coinvolta nel percorso di pianificazione portuale;
- l'AdSP MAM non è accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e non dispone di un sistema interno di controllo di qualità al fine di effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione, nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari, quali a titolo di esempio le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l'interesse pubblico di cui all'art. 7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023, che regge l'attuazione della cooperazione, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti di programmazione nazionali e regionali citati, tesi a realizzare un sistema di trasporti che, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali, sono finalizzati a garantire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo assicurando coesione territoriale ed inclusione sociale;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

## Art. 2 Compiti e responsabilità

Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

In particolare, con la presente Convenzione l'AdSP MAM ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati in premessa; ASSET assume il compito di supportare tecnicamente i predetti processi.

## Art. 3 Soggetti dell'Accordo e Responsabili delle attività

Sono Parti del presente Accordo:

- a) l'AdSP MAM, che attraverso le proprie strutture individua gli interventi da realizzare all'interno del presente Accordo per ottimizzare il quadro delle proprie infrastrutture e provvede alla relativa copertura finanziaria;
- b) l'ASSET, che si impegna a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, in attuazione del presente Accordo, fornendo supporto tecnico-amministrativo.

A seguito di una specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte di AdSP MAM, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, sarà trasmessa da ASSET una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle eventuali spese da ristorare.

Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione, inclusa la possibilità di ricorrere ad affidamenti, collaborazioni ed incarichi esterni.

## Art. 4 Impegni tra le parti

Le Parti si impegnano:

- a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
- b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione tra loro e uno stretto coordinamento;
- c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni tra le amministrazioni stipulanti, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Nello svolgimento delle attività di competenza, le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo e a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di

giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 5 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica**

Le Parti del presente Accordo sono reciprocamente impegnate ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste proposte da AdSP MAM, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti.

La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione con firma digitale del presente documento, e comunque al completamento di ogni attività ivi prevista.

Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti del presente Accordo può essere apportata con il consenso unanime delle Parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 6 Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 7 Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice,



nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all'espletamento della stessa, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

### Art. 8 - Norme finali

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per AdSP MAM: protocollo@pec.adspmam.it
- per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

La presente Convenzione viene sottoscritta dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di AdSP MAM

Il Commissario Straordinario

(prof. avv. Ugo Patroni Griffi)

(dott. Salvatore Refolo)